

SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI AUTISMO

Il supporto legale in materia di autismo si è reso necessario soprattutto negli ultimi anni a causa dello stratificarsi delle normative in merito. Talvolta tali normative non si riferiscono solo alla sindrome dello spettro autistico, ma anche ad altre condizioni e ciò rende ancora più complesso il compito dei familiari, i quali si trovano in difficoltà nel momento in cui vogliono tutelare gli interessi dei propri cari.

In particolare, il supporto legale risulta fondamentale in 4 macroaree, ovverosia:

1. **Amministrazione di sostegno**
2. **Invalidità civile e handicap**
3. **Ambito scolastico**
4. **Diritto alle cure e alle terapie**

1. Amministratore di sostegno

Definizione.

L'amministratore di sostegno viene definito dall'articolo 404 del Codice civile, il quale statuisce che *“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”*.

Ipotesi di applicazione.

Dal dettato della norma, si può desumere che il Legislatore abbia voluto dare applicazione all'istituto solo nell'ipotesi in cui la condizione della persona autistica sia tale da ostacolare la piena partecipazione della stessa nella società. Inoltre, il Legislatore ha ammesso la possibilità di nomina dell'amministratore di sostegno non solo in via permanente, ma anche in via temporanea, garantendo, almeno in astratto, una tutela e una protezione della persona autistica in tutte le fasi della sua vita.

Presupposti.

La nomina dell'amministratore di sostegno presuppone che la disabilità della persona possa essere di **detrimento** per gli interessi personali e/o patrimoniali della stessa. Essa presuppone inoltre che la menomazione psico-fisica debba essere accertabile sulla base di criteri sanitari imposti dalla legge.

Nomina e revoca.

Insomma, I soggetti che concorrono alla nomina dell'amministratore di sostegno sono lo stesso interessato e il giudice tutelare. Non possono ricoprire tale ufficio i membri dei servizi pubblici e privati che si occupano, in virtù del loro incarico, della persona autistica.

Nell'ipotesi in cui l'amministratore non svolga il suo incarico secondo i requisiti richiesti dalla legge, egli può essere:

- Sospeso
- Rimosso
- Tenuto al risarcimento dei danni

Nella prassi, sono nominati quali amministratori di sostegno i genitori, i familiari, un avvocato o un amministratore pubblico. L'indicazione di tali figure quali amministratori di sostegno non è tassativa.

Il procedimento.

Durante il procedimento volto alla nomina dell'amministratore di sostegno, la figura dell'avvocato si rivela fondamentale, a causa dei meccanismi ad esso intrinseci.

Le fasi di questo procedimento sono 3.

Nella prima fase, occorre presentare un **ricorso** presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione e Affari Civili non Contenziosi afferente al Tribunale competente. Dal momento del deposito, il procedimento deve concludersi nel termine di 60 giorni.

Le persone che sono legittimate a presentare il ricorso sono:

- L'interessato
- Il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore o il Pubblico Ministero
- Gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico la persona autistica

Il ricorso deve essere completo di tutte le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, nonché dell'indicazione di tutti gli atti di natura personale o patrimoniale di cui si richiede l'urgente compimento.

All'uopo, risulta opportuno allegare la descrizione delle condizioni personali della persona nel cui interesse si agisce, nonché la descrizione delle condizioni patrimoniali. Questa descrizione è fondamentale per il giudice, in quanto egli, al momento della decisione, è tenuto a realizzare un progetto di sostegno. Se, infatti, il giudice non conosce le condizioni di vita della persona autistica, egli non è in grado di svolgere una valutazione globale dell'interesse della persona stessa.

La seconda fase, perfettamente consequenziale alla prima, consiste nell'audizione del beneficiario: durante questa udienza, il giudice, sulla base di quanto riferito nel ricorso, ha già una "visione" dello stato delle cose. A questa udienza vengono chiamati i soggetti che assistono e si occupano della persona affetta della sindrome dello spettro autistico.

La seconda fase ha natura istruttoria e può limitarsi alla sola audizione dei soggetti appena citati. Data, però, la situazione di particolare "vulnerabilità" del beneficiario, la legge ha previsto che il giudice sia fornito dei cosiddetti poteri istruttori: questo significa che può procedere ad ulteriori accertamenti da lui ritenuti necessari.

La terza fase consiste nell'emissione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno; il decreto deve essere motivato ed è immediatamente esecutivo.

2. Invalidità civile e handicap.

Il riconoscimento dell'invalidità civile talvolta può costituire una strada in salita per due ordini di ragioni: la prima afferisce alle stesse modalità di diagnosi della sindrome dello spettro autistico, le quali, a differenza di altre condizioni, non hanno una natura statica, ma dinamica, la seconda, invece, riguarda il carico burocratico che una richiesta di questo tipo può comportare.

Le modalità dinamiche.

La diagnosi della sindrome del disturbo autistico si basa precipuamente sui metodi osservativi: si osservano, cioè, determinati comportamenti. Tra questi figurano:

- La chiusura verso il mondo esterno
- Mancate coordinazioni nei movimenti
- Problemi del linguaggio
- Mancato o scarso interesse nei confronti dei coetanei
- Chiusura di tipo affettivo
- Omesso o scarso contatto oculare

Il ruolo dell'INPS

L'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap sono disciplinati dalla legge 104 del 1992 e dalla legge 118 del 1971. Il contenuto statico di queste disposizioni è stato calibrato dai molteplici interventi dell'INPS attraverso le sue Linee Guida in materia di autismo.

Invalidità civile.

“Il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 e i minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età. Il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Gli ultrasessantacinquenni vengono considerati invalidi civili ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento”. Questa è la definizione di invalido civile ai sensi della legge 104 del 1992.

Procedimento.

Il riconoscimento dell'invalidità civile ha natura bifasica: esso consiste, infatti, in una prima fase di natura sanitaria e in una prima di natura amministrativa. Le rispettive funzioni, seppur diverse, risultano collegate, in quanto la seconda è consequenziale alla prima: senza, infatti, la valutazione della gravità della condizione, non è possibile procedere alla quantificazione dei benefici a cui il soggetto in questione ha diritto.

Fase sanitaria.

Rilascio del certificato medico introduttivo da parte del medico di base contenente:

- Dati clinici
- Diagnosi con codifica ICD-9
- Indicazione di patologie di tipo oncologico
- Indicazione di patologie gravi
- Indicazione della finalità del certificato
- Tipologia della condizione invalidante e relativa diagnosi.

A seguito di ciò, il certificato deve essere inserito, attraverso l'utilizzo di un codice PIN, sul portale dedicato dell'INPS.

In via sussidiaria, è anche previsto che l'inoltro della domanda possa avvenire per il tramite di patronati o di associazioni di categoria.

Il ruolo dell'INPS, in questo caso, è di mero intermediario: il certificato, infatti, viene inviato all'ASL competente, la quale fissa un appuntamento per la visita della persona autistica. Eventualmente, tale persona potrà decidere di spostare l'appuntamento nel termine temporale di 30 giorni dalla proposizione della domanda.

Durante la visita programmata presso l'ASL, **la persona autistica può farsi assistere dal suo medico di fiducia.**

La visita viene condotta da una Commissione formata da:

- Un medico dell'INPS
- I medici nominati dall'ASL

Per questo motivo, la Commissione prende il nome di “Commissione Medica Integrata” (CMI).

A questo punto, il verbale prodotto da almeno tre medici appartenenti alla Commissione, viene sottoposto all'esame della Centro Medico Legale operante presso l'INPS. Al termine di tale esame, due copie del verbale definitivo vengono inviate al soggetto interessato. Il carattere di definitività, tuttavia, non impedisce alla Commissione Medica Superiore di effettuare successivamente ulteriori controlli e monitoraggi. Se la condizione è, invece, suscettibile di modifiche nel corso del tempo, la Commissione indica esplicitamente nel verbale la data del controllo.

Invio della domanda.

La documentazione sanitaria aggiornata può essere inviata con il Servizio Online di allegazione della documentazione sanitaria.

3. Ambito scolastico.

In ambito scolastico, le esigenze delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico sono indicate nel Piano Educativo Individualizzato, il quale dipende, a sua volta, dal PDF, ovvero dal Profilo Dinamico-Funzionale. Sull'efficacia del PEI, sulle criticità insite a un monte ore limitato previsto per gli insegnanti di sostegno e su altri aspetti relativi all'ambito scolastico sono state avanzate numerose critiche afferenti ai rispettivi riferimenti normativi, nonché agli atti amministrativi in merito..

Il sostegno legale in ambito scolastico, si estrinseca nella denuncia delle suddette criticità.

Gli esempi principali sono due:

- Il ricorso al Consiglio di Stato nel 2019, *“urgentemente assegnato in deroga, per il massimo delle ore consentite per finalità di sostegno [...] un assistente educativo e culturale [...] così come richiesto nella esibita certificazione, al fine di garantire all'alunno con disabilità il diritto allo studio e alla partecipazione a tutte le attività scolastiche”*. Il ricorso era stato presentato a seguito di un atto amministrativo che di fatto aveva diminuito considerevolmente il monte ore di sostegno e di assistenza educativa, in danno delle esigenze del bambino autistico. L'atto amministrativo in questione avrebbe, pertanto, annullato nei fatti lo scopo che è proprio del Piano Educativo Individualizzato. Il ricorso è stato, quindi, presentato per tutelare un diritto riconosciuto dalla legge, ma poi effettivamente travolto da un atto amministrativo.
- Il ricorso al TAR della Campania, con cui è stato affermato il principio di continuità scolastica; il TAR, infatti, ha affermato che il bambino autistico ha il diritto ad essere seguito da un insegnante di sostegno per tutta la durata della sua permanenza nella struttura scolastica e ciò a prescindere dalla cattedra di 18 ore settimanali prevista dal Provveditorato per la figura dell'insegnante di sostegno.

Insomma, ogni volta che si presenta una distorsione in ambito scolastico dei diritti della persona autistica, occorre fare riferimento alla figura dell'avvocato, al fine di tutelare ciò che la Corte Costituzionale ha cristallizzato in questa massima: *“ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri”*¹.

4. Diritto alle cure e alle terapie.

Anche se il diritto alla salute è definito dalla Costituzione come un diritto dell'individuo e come interesse della comunità, talvolta esso non trova facile applicazione. Nel caso più specifico dell'autismo, il diritto alla salute non può essere esercitato pienamente a causa dei costi proibitivi relativi all'accesso alle cure e alle terapie. Un esempio tra tutti è il caso del metodo ABA: si è resa necessaria una pronuncia del TAR del Lazio al fine che fosse l'ASL di riferimento a sostenere le spese di questo trattamento.

Ancora, nel 2019 è dovuto intervenire il Tribunale di Roma per garantire a un bambino di 6 anni il trattamento ABA: l'ASL di riferimento, non volendo sostenere le relative spese, ha costretto i genitori, in difficoltà economiche, ad interrompere più volte queste cure per il proprio figlio.

Questo dimostra come l'intervento dell'avvocato si renda necessario per dare concretezza alle Linee Guida n. 21, le quali affermano che: *“Nell'ampio panorama di offerte terapeutiche rivolte alle persone con disturbi dello spettro autistico, questa linea guida fornisce un orientamento su quali sono gli interventi per cui sono disponibili prove scientifiche di valutazione di efficacia, articolando le raccomandazioni per la pratica clinica sulla base di queste prove”*.

¹ Sentenza n.80 del 22 Febbraio 2010.